



POLITECNICO
MILANO 1863

**APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL POLITECNICO DI MILANO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERVENTI DI RELAMPING NELL'AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA E POSA DI IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
CIG 97257853AE**

CHIARIMENTI 1

D1) Buongiorno, in merito all'appalto in oggetto sono a richiedere se la SOA OG11 classifica V può andare a sostituire la SOA OS30 classifica III bis.

R1) - Visto l'art. 79, comma 16, del citato D.P.R. n. 207/2010 e il D.M. n. 248 del 2016 art. 3, comma 1. lettera c), e comma 2:

"1. I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 - fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice - sono i seguenti:

a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;

b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria;

c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

1) categoria OS 3: 40 per cento;

2) categoria OS 28: 70 per cento;

3) categoria OS 30: 70 per cento.

2. L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito



POLITECNICO
MILANO 1863

alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.”

“Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l’importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

- categoria OS 3: 10 %*
- categoria OS 28: 25 %*
- categoria OS 30: 25 %”*

- Visto il parere Anac n.64 del 28-30/4/2015 in cui si legge che:

“- Considerato quanto espresso nel parere di precontenzioso n. 27 del 13.03.2013 ove si legge che in relazione alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell’art. 79 cit. «per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l’importo corrispondente alle classifiche richieste» con l’effetto che «solo per le imprese munite di tale nuova qualificazione potrà quindi ritenersi operativo il principio generale dell’assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11, a prescindere da qualsiasi previsione di bando»;

- Considerato quanto già espresso in precedenti pareri di precontenzioso, in specie nel parere n. 202/2012 secondo cui l’art. 79, comma 16, d.p.r. 207/2010 è «norma regolamentare cogente ed immediatamente applicabile alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore, che è destinata a prevalere sui bandi di gara eventualmente difformi e che codifica il principio dell’assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11, attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l’abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva» (si vedano anche: pareri di precontenzioso n. 43/2012; n. 207/2010; n. 87/2010);

- il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’esclusione sia illegittima ai sensi dell’art. 79, comma 16, d.p.r. 207/2010 che codifica il principio dell’assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11, attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l’abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30.”



POLITECNICO
MILANO 1863

- Visto il Parere n. 122 del 22/11/2007:

Con determinazione n. 8/2002 l'Autorità ha affrontato la questione relativa all'applicabilità del principio dell'assorbimento fra la categoria generale OG11 e le categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30.

Al riguardo l'Autorità ha espresso l'avviso che, "considerato che presupposto per la qualificazione nella categoria di opera generale OG11 è l'aver direttamente eseguito impianti appartenenti a due sottosistemi di impianti e che, se una impresa qualificata nella categoria di opera generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, la stessa non può non ritenersi in possesso delle capacità economiche finanziarie e tecnico organizzative necessarie per la esecuzione anche di uno o più di uno dei suddetti quattro impianti che, in quanto non costituiscono sul piano tecnico un insieme coordinato di impianti, sono indicati nei bandi di gara come singoli impianti, purché la classifica della qualificazione nella categoria di opera generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nei bandi di gara."

Quanto sopra, e cioè che la qualificazione per la categoria di opera generale OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali, trova applicazione nel caso in cui la disciplina speciale della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario, come nel caso di specie.

Nei limiti di cui in motivazione, che, ove cui la disciplina speciale della gara non rechi alcuna clausola in contrario, la qualificazione nella categoria OG11, nell'importo di classifica adeguato, assorbe quella per le categorie di opere speciali OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nel bando."

Alla luce di quanto sopra la Stazione Appaltante conferma la possibilità di partecipare alla procedura se in possesso di categoria OG11 in sostituzione alla categoria OS30.

La classifica dovrà essere equivalente a quanto indicato all'art. 7.13 del Capitolato d'Oneri quale "III bis"

D2) Buongiorno, per la partecipazione al bando è necessaria la qualifica in OS30 III bis o è sufficiente essere abilitati alle Categorie SDAPA cui fa riferimento il Capitolato Tecnico richiamato tra i documenti?

R2) Come previsto all'art. 7.1 del Capitolato d'Oneri "Requisiti di partecipazione", i Concorrenti devono, a pena di esclusione, essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al punto III.1.1) del Bando istitutivo, di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2) del Bando Istitutivo, e di capacità tecnica e



POLITECNICO
MILANO 1863

professionale di cui al punto III.1.3) del Bando Istitutivo, come indicati al paragrafo 2.2 del Capitolato d'Oneri del Bando istitutivo e riportati per il presente Appalto Specifico.

All'art. 7.13 del Capitolato d'Oneri quale requisito di capacità tecnico e professionale per la partecipazione è richiesta la qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OS 30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi" e classifica "III bis" così come determinata all'art. 61, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010.

D3) Salve, Con la presente si chiede, considerando che la categoria SOA OG10 "Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione", è ritenuta adatta per le lavorazioni di cui all'oggetto, si chiede se fosse possibile partecipare con la stessa invece di partecipare con la cat OS30 come da voi richiesto.

R3) Come previsto all'art. 7.1 del Capitolato d'Oneri "Requisiti di partecipazione", i Concorrenti devono, a pena di esclusione, essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto III.1.3) del Bando Istitutivo, come indicati al paragrafo 2.2 del Capitolato d'Oneri del Bando istitutivo e riportati per il presente Appalto Specifico.

Pertanto la categoria SOA OG10 non è ritenuta Idonea in quanto non coerente con i requisiti i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto III.1.3) del Bando Istitutivo.

Si precisa che la categoria SOA OG10 riguarda la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici quali gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio, pertanto con attività non coerenti con l'appalto.

Come indicato al punto R1) del presente documento si conferma invece la possibilità di partecipare alla procedura se in possesso di categoria OG11 in sostituzione alla categoria OS30.

D4) Buongiorno, a pag. 13 e 14 del documento "CDO AS Relamping LED rev DEF" è presente il paragrafo "Documenti a comprova", che contiene l'elenco della documentazione da produrre a comprova del requisito relativo al fatturato specifico. Non riusciamo però a capire in che fase dobbiamo produrre questi documenti, in quanto non sono presenti nell'elenco della documentazione amministrativa.

R4) Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 464/2022, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori



POLITECNICO
MILANO 1863

l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della Delibera Anac n. 464, del 27 luglio 2022, pubblicata nella GURI n. 249, del 24 ottobre 2022, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, comprovabili mediante i documenti indicati all'art. 5 e 6 della citata Delibera, avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

Pertanto la documentazione a comprova richiesta dovrà essere presentata il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

In caso di malfunzionamento del FVOE che non permetta il caricamento in piattaforma della documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione verranno richiesti in fase di aggiudicazione dalla SA e dovranno essere inviati a mezzo PEC.

D5) Buongiorno, si richiede di seguito:

- a sistema viene richiesto obbligatorio verbale di sopralluogo: quali sono le modalità di prenotazione relativo appuntamento?
- a sistema è richiesta la garanzia provvisoria e/o impegno di un fideiussore: è possibile conoscerne l'importo e i dettagli?
- a sistema è previsto obbligatoriamente di allegare versamento del contributo ANAC, che però non è riscontrabile a sistema: è possibile averne i dettagli?

R5) Si rimanda a quanto previsto dal Capitolato d'Oneri caricato nella documentazione di gara in particolare alle modalità di prenotazione e relativo appuntamento per il sopralluogo (art. 12) e importo e dettagli relativi alla garanzia provvisoria (art. 11)

Riguardo il versamento del contributo ANAC è previsto uno slot di caricamento specifico a sistema denominato "Documenti attestanti l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC".

Il RUP